

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Salerno: II Sezione, 29 maggio 2007, n. 697.

Rientra nella cognizione del giudice amministrativo la controversia riguardante la negata surroga di un consigliere dimissionario, in quanto relativa non a una questione di eleggibilità ma all'autonomo interesse del primo dei candidati non eletti.

Omissis.

Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo e riconducibile a quella del giudice ordinario, articolata dal difensore del Comune intimato sulla scorta della dedotta inerenza della controversia ad una questione di eleggibilità;

Rilevato sul punto che l'art. 45, comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, individua un segmento procedimentale autonomo finalizzato ad individuare il candidato che nella medesima lista del consigliere venuto meno segue immediatamente l'ultimo eletto ed a legittimarlo a prendere parte al consesso consiliare, quale presupposto per porre in essere, nei suoi confronti, gli adempimenti di cui all'art. 41 d.lgs cit.;

Considerato che l'evidenziato segmento procedimentale è idoneo a fondare un altrettanto autonomo interesse, in capo al soggetto che nella medesima lista del consigliere dimissionario segue immediatamente l'ultimo eletto, ad acquisire il seggio resosi vacante, anche al fine di avvalersi, nell'ambito della successiva fase procedimentale destinata a verificare la sussistenza nei suoi confronti di eventuali cause di ineleggibilità, delle garanzie partecipative prescritte dall'art. 41 d.lgs n. 267/2000, in relazione all'art. 69;

Evidenziato che il provvedimento impugnato si innesta sulla predetta fase procedimentale di carattere prodromico, come si desume dal relativo dispositivo ("delibera di non procedere alla surroga...") e dalla duplicità di statuizioni, riflesso del descritto schema procedimentale, adottate nei riguardi del controinteressato ("delibera di surrogare..."; "delibera di convalidare...");

Rilevato che la cognizione delle controversie inerenti al procedimento di surroga, siccome non involgenti direttamente questioni di eleggibilità (devolute al giudice ordinario ex art. 82 d.P.R. 16 maggio 1970, n. 560), non può che spettare al giudice amministrativo;

Rilevato conseguentemente che le censure del ricorrente, volte a dimostrare l'insussistenza delle cause di incompatibilità dedotte con la delibera impugnata, sono meramente strumentali all'accertamento della illegittimità di quest'ultima ed idonee ad assorbire, ex se, la causa petendi posta a fondamento del gravame;

Ritenuta altresì l'infondatezza della ulteriore eccezione di inammissibilità, incentra sulla tardività del deposito del ricorso in relazione al termine di cui all'art. 23 bis, comma 1, lett. g) l. 6 dicembre 1971, n. 1034, non potendo la controversia de qua ascriversi al novero di quelle relative ai "provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi", atteso che la delibera impugnata, siccome inerente alla posizione individuale del ricorrente, non incide sulla "formazione" dell'organo consiliare, dovendo questo ritenersi già formato e dibattendosi esclusivamente della legittimazione del ricorrente ad entrare a farne parte;

Omissis.